

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 069/CGF – RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE KALADZE KAKHA SEGUITO GARA GENOA/LECCE DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011))

Premesso che il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al calciatore Kaladze Kakha in seguito alla gara Genoa/Lecce del 16.10.2011 e che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente di quanto è contenuto nel rapporto dell'arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

rilevato che nel rapporto del direttore di gara, signor Gabriele Gava, è testualmente rappresentato che il giocatore della odierna società ricorrente, Kakha Kaladze dopo aver ricevuto una ammonizione “applaudiva nei miei confronti (...) dopo averlo espulso veniva verso il sottoscritto puntandomi con il dito e spingendomi leggermente sulla spalla ed urlandomi sei un deficiente...(bestemmia)”;

considerato che il comportamento tenuto dal calciatore si è articolato in quattro atteggiamenti ben distinti, seppure manifestatisi in un unico contesto temporale che tuttavia non impedisce la loro atomizzazione, visto che il predetto calciatore ha dapprima contestato platealmente, applaudendo, la decisione del direttore di gara di ammonirlo, ha poi mantenuto un atteggiamento evidentemente minaccioso nei confronti del direttore di gara stesso, successivamente ha provveduto ad ingiurarlo, per poi concludere l'intera operazione comportamentale pronunciando una bestemmia;

ritenuto che, confermata la singola portata violativa delle norme regolamentari riferibile a ciascuno dei quattro comportamenti mantenuti dal Kaladze nei confronti del direttore di gara, va considerata congrua la sanzione inflitta, tenuto in particolare conto che per l'aver pronunciato l'espressione blasfema più sopra riportata il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore il minimo della sanzione prevista dall'art. 19, comma 3-bis, C.G.S. (1 giornata di squalifica);

verificato, conclusivamente e per le ragioni sopra illustrate, che appaiono infondate le censure dedotte nel ricorso proposto, stimandosi congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL CALC. MUTU ADRIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/FIORENTINA DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cesena/Fiorentina, disputato in data 16.10.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Adrian Mutu la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver, nel corso di un'azione di giuoco, colpito un avversario con un pugno al volto.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Adrian Mutu lamentando: (i) di aver colpito solo fortuitamente l'avversario, Sig. Mattia Cassani, nel tentativo di liberarsi da quest'ultimo che lo tratteneva da tergo, nel corso di un comunissimo scontro di giuoco; (ii) di non aver compiuto un gesto qualificabile come "violento", anche in considerazione del fatto che il calciatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza; (iii) di non aver colpito l'avversario al volto ma al braccio destro e, infine, (iv) di essere stato provocato dal Sig. Cassani, il quale, nel corso del medesimo episodio, è stato ammonito per le ripetute trattenute a danno del Sig. Mutu.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.10.2011, è presente l'avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva l'ininfluenza delle circostanze addotte dal calciatore Mutu, dal momento che la condotta violenta in questione, inequivocabilmente identificabile nel comportamento sanzionato (pugno al volto), è stata formalmente accertata dall'arbitro, il cui referto, come è noto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e nella fattispecie non lascia spazio a momenti interpretativi circa la portata e gravità del gesto.

Per questi motivi C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mutu Adrian e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DUNCAN JOSEPH ALFRED SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI VERONA/INTERNAZIONALE DEL 15.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. Uff. n. 65 del 17.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 17.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Duncan Joseph Alfred .

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro del Campionato Primavera Tim Trofeo Giacinto Facchetti Verona/Internazionale del 15.10.2011, il Duncan, al 46° del secondo tempo, colpiva un avversario rimasto a terra con un calcio alla testa, senza causargli conseguenze lesive.

Avverso tale provvedimento il F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.10.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.10.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la

rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dal F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete